

A chiunque possa essere interessato

p.c. ENAC - Direttore Generale
ENAC - Vice Direttore Generale
ENAC - Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
ENAC - Direzione Regolazione Navigabilità
ENAC - Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo
ENAC - Direzioni / Ufficio Operazioni
ENAC - Direzione Affari Legali e Contenzioso

Oggetto: Pandemia di COVID-19 - **IAW/CAW 2020-04** – Esenzione, ai sensi dell'Articolo 71(1) del Regolamento (UE) 2018/1139 (dal 1.10.2020 al 31.01.2021) - Spostamento dell'implementazione di alcune previsioni del Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato dal Regolamento (UE) 2018/1142.

In aderenza e nel pieno rispetto delle disposizioni adottate dal Governo nazionale e dalle altre istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica, sono state adottate e, in alcuni casi, sono ancora in essere incisive azioni di contrasto alla diffusione del contagio di COVID-19, che comportano drastiche restrizioni agli spostamenti e allo svolgimento delle attività non essenziali.

Le suddette disposizioni e le conseguenti drastiche restrizioni agli spostamenti e allo svolgimento delle attività non essenziali stanno comportando:

1. la necessità di garantire la continuità operativa alle organizzazioni coinvolte nel mantenimento dell'aeronavigabilità compresa la manutenzione di aeromobili e componenti, evitando al contempo ulteriori carichi di lavoro per le loro risorse che stanno già lavorando in condizioni difficili di ridotta forza lavoro e di emergenza a causa della necessità di garantire per motivi di salute il necessario isolamento / distanza interpersonale e per tale ragione focalizzate su attività essenziali;
2. L'iniziale blocco completo di tutte le attività del settore aereo non essenziali con la successiva lenta ripresa del mercato, dove il trasporto pubblico ha riaperto insieme ad una parte delle attività di addestramento mentre l'attività da diporto è ancora sostanzialmente ferma;
3. l'impossibilità di condurre efficacemente la usuale attività del personale ENAC sui nuovi quadri regolamentari che progressivamente entrano in vigore. Le successive attività tecnico-amministrative da esso condotte per la predisposizione di quanto necessario per una corretta e sostenibile implementazione di variazioni regolamentari complesse non possono essere completate nei tempi pianificati e ritenuti congrui all'articolazione e al carattere innovativo in particolare di alcune di tali modifiche.

Nel contesto dello stato attuale di gravità della pandemia di COVID-19 nonché di incertezza delle previsioni sulla sua possibile durata, l'ENAC ha deciso di adottare



con urgenza, ai sensi dell'Articolo 71(1) del Regolamento (UE) 2018/1139, una esenzione per le organizzazioni e il personale alla rispondenza al paragrafo 2(b) dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2018/1142 e al paragrafo CAO.A.40(a) che fa riferimento all'Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato.

Per aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri il requisito per i Certifying Staff che impone l'obbligo di essere qualificati in accordo alla Parte 66, cioè essere in possesso di una LMA nella categoria opportuna, così come richiesto nel paragrafo M.A.606(g) dell'Allegato I (Parte M), nel paragrafo CAO.A.40(a) dell'Allegato Vquinquies (Parte CAO) e nei paragrafi 145.A.30(g) e (h) dell'Allegato II (Parte 145) sarà applicabile dal 1 febbraio 2021, purchè siano rispettate tutte le seguenti condizioni e misure di mitigazione in grado di garantire il mantenimento degli attuali standard di sicurezza:

- I. I Certifying Staff impiegati dalle Imprese di manutenzione siano titolari di una qualificazione rilasciata ai sensi del Regolamento Tecnico ENAC Quarto/41/B (Certificato di Idoneità Tecnica)
- II. Al termine della durata di questa esenzione, cioè entro il 31 gennaio 2021, queste persone e organizzazioni devono garantire il rispetto del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come modificato.

La presente esenzione mira a ridurre, sia per ENAC che per le organizzazioni interessate dalle modifiche regolamentari, i carichi di lavoro per le loro risorse che stanno già lavorando in condizioni difficili di ridotta forza lavoro e di emergenza a causa della necessità, per ragioni di salute pubblica, di garantire il necessario isolamento / distanza interpersonale.

Qualora lo sviluppo della pandemia da COVID-19 non permetterà di completare quanto necessario all'implementazione dei nuovi requisiti regolamentari a livello congruo, l'ENAC si riserva di estendere la durata di tale esenzione.

Il presente provvedimento di adozione della esenzione sopra descritta e i relativi termini sono immediatamente notificati alla Commissione Europea, all'Agenzia e agli altri Stati Membri EASA in osservanza di quanto disposto negli articoli 71 e 74 del Regolamento (UE) 2018/1139.

Cordiali Saluti,

Il Direttore

Fabio NICOLAI

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Allegato

Modello di Esenzione EASA FO.EXEMP.00026-002 – rif. IAW/CAW 2020-04



CT/-